



DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

CAPITOLATO TECNICO

-NOLEGGIO DI N. 2 ANALIZZATORI DI CHIMICA CLINICA CON MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E FORNITURA DI REATTIVI, MATERIALE DI CONSUMO E CONTROLLO DI QUALITA'
-NOLEGGIO DI N. 2 ANALIZZATORI DI EMATOLOGIA CON MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E FORNITURA REAGENTI, MATERIALE DI CONSUMO E CONTROLLO DI QUALITA'
PER I LABORATORI DI MEDICINA DEL LAVORO E DI BIOCHIMICA CLINICA DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, UBICATI RISPETTIVAMENTE AL PIANO 3 DELL'EDIFICIO N. 12 E DELL'EDIFICIO 13, VIA PANSINI N. 5 – 80131 NAPOLI

INDICE

- Art 1 - Oggetto dell'appalto**
- Art 2 - Disciplina dell'appalto**
- Art 3 - Durata del servizio e della fornitura**
- Art 4 – Modalità e tempi di fornitura**
- Art 5 - Caratteristiche tecnico-qualitative dei reagenti**
- Art 6 - Requisiti e specifiche dei prodotti**
 - 6.1 - Requisiti generali**
 - 6.2 - Descrizione prodotti - equivalenza**
 - 6.3 - Innovazione tecnologica**
 - 6.4 - Confezionamento**
 - 6.5 - Etichette dei prodotti**
 - 6.6 - Sostituzione prodotti**
 - 6.7 - Garanzie di produzione**
 - 6.8 - Sospensione e/o revoca autorizzazione all'immissione in commercio**
 - 6.9 - Aggiornamento tecnologico**
- Art 7 - Valutazione dei rischi da interferenze**
- Art 8 - Corrispettivo del servizio e della fornitura**
- Art 9 - Indisponibilità temporanea dei prodotti**
- Art 10 - Controlli quali-quantitativi**
- Art 11 - Garanzia dei prodotti**
- Art 12 - Penali**
- Art 13 - Garanzia definitiva**
- Art 14 - Responsabile del Progetto**
- Art 15 – Fatturazione e pagamenti**
- Art 16 - Risoluzione**
- Art 17 - Recesso**
- Art 18 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**
- Art 19 - Elezione di domicilio**
- Art 20 - Foro competente**
- Art 21 - Spese contrattuali**



Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto:

- servizio di noleggio di n. 2 analizzatori di chimica clinica con manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura di reattivi, materiale di consumo e controllo di qualità per i Laboratori di Medicina del Lavoro e di Biochimica Clinica
- servizio di noleggio di n. 2 analizzatori di ematologia con manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura di reagenti, materiale di consumo e controllo di qualità per i Laboratori di Medicina del Lavoro e di Biochimica Clinica

Gli analizzatori ed il materiale di consumo oggetto del presente capitolato dovranno avere le caratteristiche identiche, simili o equivalenti a quelle riportate nell'allegato elenco della fornitura (all. 1), nel quale sono dettagliatamente riportati il quantitativo e la tipologia di prodotto, e dovranno comunque realizzare la finalità di effettuare il dosaggio analiti sierici e urinari e la determinazione emocromo con formula leucocitaria.

La spesa per la fornitura in oggetto trova copertura nei seguenti progetti:

- 000018-PC-2018-M-TRIASSI_001_016-Convenzione Università degli Studi di Napoli Federico II – Sorveglianza Sanitaria – visite specialistiche ed accertamenti di laboratorio a supporto del Medico Competente 2018-2020 + 2020-2023;
- 000018-PC-2021-M-TRIASSI_001_007-Sorveglianza Sanitaria EAV – Ente Autonomo Volturno srl_2021/2024_CIG n. 8570507E1A;
- 000018-PC-2022-M-TRIASSI_001_002-Convenzione Vigili del Fuoco Campania- Medico Competente_anno 2023 + Addendum per rilascio/rinnovo patenti terrestri e nautiche.

La fornitura è comprensiva del carico, del trasporto, dello scarico, dei servizi di facchinaggio e di quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

La fornitura *de qua* oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuata presso i Laboratori di Biochimica clinica e di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II sito in Napoli alla via Pansini n. 5 – rispettivamente Edificio 12 piano III e Edificio 13 piano III.

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Dipartimento di Sanità Pubblica – Dipartimento

Ditta: si intende la Ditta risultata aggiudicataria della fornitura.

L'Appalto è a corpo per il noleggio degli analizzatori e per il contratto della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, è a misura per la fornitura dei reattivi, reagenti, materiali di consumo e controllo qualità.

L'attivazione dei servizi di noleggio e la consegna dei prodotti dovranno avvenire a seguito della ricezione dei vari ordinativi formali (buono d'ordine) inviati dal Dipartimento a mezzo mail.

L'importo complessivo della fornitura ammonta a € 60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA.

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica, offerte pari o in aumento.

Art. 2

Disciplina dell'appalto

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. n. 36/2023;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

Il Direttore: Prof. Giancarlo Troncone

- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

Art. 3

Durata del servizio e della fornitura

Il contratto di noleggio degli analizzatori e di fornitura dei reattivi, reagenti, materiali di consumo e controllo qualità avrà durata annuale a decorrere dalla sua sottoscrizione.

In attesa di un nuovo contratto, la ditta sarà tenuta a continuare il noleggio e la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 4

Modalità e tempi di fornitura

L'attivazione del servizio di noleggio degli analizzatori, nonché la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, e la consegna dei prodotti dovranno avvenire entro 10 giorni continuativi della ricezione dei vari ordinativi formali (buono d'ordine) inviati dal Dipartimento a mezzo mail.

I prodotti saranno consegnati ai Laboratori di Biochimica clinica e di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II sito in Napoli alla via Pansini n. 5 – rispettivamente Edificio 12 piano III e Edificio 13 piano III.

Il Dipartimento comunicherà di volta in volta, prima della consegna, tipo e quantità dei prodotti che intende ricevere. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati in conformità ai vari ordinativi formali (buono d'ordine), con precisione e tempestività assolute.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare gli analizzatori ed il materiale di consumo ordinati, qualunque sia l'importo degli ordini, con i tempi stabiliti nel presente articolo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

In deroga all'art. 1510 comma 2 del C.C. (..secondo cui salvo patto o uso contrario, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere..) le consegne si intendono eseguite a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e dovranno essere effettuate **entro 10 giorni dalla ricezione del buono d'ordine, concordando con il Responsabile del Progetto l'orario della consegna**, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, presso i locali dei Laboratori di Medicina del Lavoro e di Biochimica Clinica, situati al III piano rispettivamente dell'edificio 12 e dell'Edificio 13 – Via Pansini, 5 – Napoli.

La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento. In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, il Dipartimento si



riserva la facoltà di risolvere il contratto “*ipso facto et jure*”, con la conseguente attivazione delle proprie garanzie tra le quali l’incameramento dell’eventuale deposito cauzionale.

Si specifica che il noleggio ed il materiale verranno ordinati in modo frazionato durante il periodo di fornitura e dovrà comunque esserne garantita la continuità.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto che dovrà essere firmato per ricezione dal destinatario e nel quale dovranno essere indicati:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell’ordine.
- tutte le notizie previste dalle norme vigenti

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo PEC: dip.sanitapubblica@pec.unina.it la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- numero d’ordine emesso dal Dipartimento;
- descrizione del dispositivo
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell’indisponibilità.

La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con il Laboratorio interessato l’eventuale prodotto sostitutivo.

Art. 5

Caratteristiche tecnico-qualitative dei reagenti

Il materiale di consumo offerto dovrà corrispondere a quanto di seguito precisato in termini di composizione e formulazione.

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. In particolare, dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- essere conformi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

In generale, i prodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- se non diversamente specificato o richiesto da condizioni di stabilità, i prodotti di consumo dovranno essere di recente produzione e il periodo di validità degli stessi non può essere inferiore ai 2/3 di quella stabilita per ciascun tipo di materiale soggetto a scadenza, al momento della consegna. Si potrà derogare dal termine perentorio in casi urgenti, in questa ipotesi, l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare che, se al momento della scadenza, il prodotto non fosse utilizzato, l’impresa stessa provvederà alla sostituzione, senza alcun onere a carico del Dipartimento.
- i prodotti con marchio CE devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.
- nell’eventualità di revoca o ritiro dal commercio a qualsiasi titolo, i prodotti saranno ritirati estemporaneamente previo accordo con il Responsabile dell’Unità incaricato per accredito di pari valore o sostituzione;
- ciascun prodotto offerto deve possibilmente appartenere ad un unico lotto di produzione e, comunque, sulla bolla di consegna deve essere indicato il numero di lotto/i e la/le data/e di scadenza;
- ciascun prodotto dovrà essere corredato delle necessarie informazioni fornite dal fabbricante per garantire un corretto e sicuro utilizzo;



- nel caso in cui durante il periodo contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alle norme successivamente emanate, senza aumenti di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso senza alcun onere a carico del Dipartimento.
- nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, il materiale ed i reattivi aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti, e/o siano stati introdotti in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità o da prodotti tecnicamente più innovativi, sulla base della letteratura, l'Impresa aggiudicataria dovrà proporre la sostituzione con detti prodotti e sarà facoltà del Dipartimento, previa propria valutazione, ad acquistare tali prodotti, alle stesse condizioni convenute in sede di gara ovvero rifiutarli, quando, secondo il proprio giudizio insindacabile, ritenga i prodotti in questione non perfettamente rispondenti alle esigenze dei settori di utilizzo.

Art. 6

Requisiti e specifiche dei prodotti

Le caratteristiche tecniche degli analizzatori e del relativo materiale di consumo, nonché i quantitativi presunti, sono indicate/i nell'allegato "Elenco Fornitura" – che costituisce parte integrante del presente capitolato speciale. Per ciascun prodotto non è ammessa più di una proposta. Pertanto, eventuali proposte alternative non saranno prese in considerazione.

6.1 Requisiti generali

Tutti i reagenti consumabili offerti devono essere conformi alla normativa vigente in campo nazionale ed internazionale laddove previste, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio. Tale conformità dovrà essere attestata dalla Ditta.

Devono essere, per caratteristiche tecniche, modalità d'impiego, sicurezza e conformità, idonei agli usi per cui ne è stata autorizzata l'immissione in commercio, in particolare alle seguenti disposizioni normative, ove applicabili:

- D.Lgs 24.02.1997, n.46, e successive integrazioni e modificazioni, in particolare per quanto riguarda:
 1. il marchio CE
 2. l'etichettatura in lingua italiana e/o inglese
 3. la presenza di foglietto illustrativo in lingua italiana e/o inglese accluso alla confezione di vendita
 4. la modalità di sterilizzazione e durata, la relativa scadenza e il numero dei lotti.
- alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità ricadranno sotto la responsabilità della Ditta.

6.2 Descrizione prodotti - equivalenza

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti indicati nell'elenco fornitura (all. 1) dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente".

La Ditta che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è obbligata a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica e foglio illustrativo.

Qualora sia espressamente richiesto un marchio specifico, la Ditta è tenuta a produrre offerta del prodotto originale.



6.3 Innovazione tecnologica

Qualora durante il periodo contrattuale la Ditta dovesse porre in commercio materiale impiantabile e/o dispositivi che presentino qualità, funzionalità e rendimento superiori a quelli oggetto della somministrazione, potrà proporre al Dipartimento, a condizioni economiche non superiori a quelle stabilite dalla gara, la sostituzione di quelli oggetto dell'aggiudicazione.

Sarà facoltà del Dipartimento accettare o meno l'offerta di questi prodotti, dopo verifica della migliore qualità degli stessi e dei vantaggi derivanti dal loro utilizzo, sia in relazione alle prestazioni da erogarsi, sia in termini di risparmio economico.

6.4 Confezionamento

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 6 luglio 1999.

In particolare, i prodotti dovranno essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed eventuali altre azioni meccaniche.

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti devono essere tali da consentire la lettura, in lingua italiana e/o inglese, di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.

Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dal D.Lgs n. 540 del 1992 e successivi aggiornamenti.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei reagenti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Gli imballi che, a giudizio del personale, dovessero presentare difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni, sono a carico della Ditta, la quale deve effettuare le consegne libere da ogni spesa.

Le singole confezioni dei reagenti (qualora previsto) devono essere regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità.

6.5 Etichette dei prodotti

I prodotti offerti devono essere forniti con etichette in lingua italiana e/o inglese, perfettamente aderenti al contenitore.

Qualora l'Unità utilizzatrice necessiti di informazioni specifiche sull'utilizzo del prodotto offerto, la Ditta si impegna a svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, una seduta informativa sulle caratteristiche dei prodotti offerti da tenersi presso la sede dell'Istituto che sarà indicata nella richiesta.

6.6 Sostituzione prodotti

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti o siano sostituiti da altri qualitativamente superiori, sarà facoltà del Dipartimento di Sanità Pubblica, previa valutazione tecnica dei nuovi prodotti, acquistarli sempre allo stesso prezzo offerto in gara dalla Ditta per i prodotti sostituiti.



6.7 Garanzie di produzione

Tutti i prodotti offerti dovranno essere realizzati in idonei impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo e costante, relativamente alla destinazione d'uso del prodotto.

In particolare, gli impianti, il processo produttivo e distributivo dovranno essere conformi alle norme ISO 9000 e similari.

6.8 Sospensione e/o revoca autorizzazione all'immissione in commercio

La Ditta dovrà tempestivamente informare il Dipartimento di Sanità Pubblica a mezzo PEC: **dip.sanitapubblica@pec.unina.it** di eventuali sospensioni e/o revoche di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti cui la Ditta è risultata aggiudicataria, a seguito di atti dispositivi emessi dal Ministero della Sanità durante il periodo della fornitura.

6.9 Aggiornamento tecnologico

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la Ditta dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, il Dipartimento si riserva la facoltà o di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate, di effettuare eventuale rinegoziazione sui corrispettivi in essere o di risolvere il contratto.

La Ditta è tenuta a dare comunicazione all'Unità degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente.

Art. 7

Valutazione dei rischi da interferenze

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Art. 8

Corrispettivo del servizio e della fornitura

I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri relativi alle prestazioni oggetto del presente capitolato (trasporto, facchinaggio, imballaggio, scarico nei magazzini, ed ogni altra spesa accessoria), con esclusione dell'Iva e prescindono dal quantitativo ordinato.

Art. 9

Indisponibilità temporanea dei prodotti

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare al Dipartimento la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

In particolare, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 12.



Art. 10

Controlli quali-quantitativi

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato tecnico, e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dal Responsabile del Laboratorio.

I prodotti consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

I prodotti non rispondenti all'atto del collaudo, ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla Unità.
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno;
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione.

Agli affetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa. Gli imballaggi contenenti i prodotti devono esser integri, senza alterazioni, in cartoni non lacerati o ammaccati, o in altro contenitore consentito dalla legislazione vigente.

I prodotti devono riportare la data di scadenza, oltre ad avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i $\frac{3}{4}$ dell'intero. Le iscrizioni indicanti la data di scadenza debbono apparire immediatamente decifrabili.

La Ditta dovrà essere disponibile al cambio della merce non utilizzata entro la data di validità prevista qualora, per urgenza della fornitura, previo accordo con il Responsabile del Laboratorio, una consegna di prodotti con validità inferiore a quanto previsto.

Per i prodotti che verranno restituiti, le spese di spedizione saranno a totale carico della Ditta fornitrice.

La Ditta si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, salva diversa comunicazione e accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte del Laboratorio, i prodotti conformi a quelli in offerta come da schede tecniche presentate in sede di gara.

La Ditta, qualora il Laboratorio lo richiedesse, dovrà sostituire i prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione e/o aventi un confezionamento riportante sulla singola unità la data di scadenza, ferme restando le condizioni di gara, nel caso in cui la stessa ponga in commercio, durante il periodo contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori o uguali caratteristiche qualitative e quantitative.

Parimenti in caso di obsolescenza dei prodotti, per motivi scientifici, il Responsabile del Laboratorio potrà richiedere alla Ditta i necessari conseguenti adeguamenti.

Art. 11

Garanzia dei prodotti

I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

Il Direttore: Prof. Giancarlo Troncone

La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni.

La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della Ditta o da altri inconvenienti imputabili alla medesima.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 10, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico, e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente capitolato, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni.

In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Unità, per eventuali degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire.

La Ditta si obbliga a segnalare tempestivamente per competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica tutte le disposizioni ministeriali o altre disposizioni relative ai prodotti offerti.

Art. 12

Penali

In caso di ingiustificato ritardo nella attivazione del servizio di noleggio degli analizzatori e nella consegna dei materiali da parte della Ditta, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione d'irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

Art. 13

Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Il Dipartimento ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Art. 14

Responsabile del Progetto



Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona della Prof.ssa Francesca Pennino, Professore Associato di igiene generale e applicata dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Art. 15

Fatturazione e pagamenti

La Ditta emetterà fattura elettronica posticipata per:

- ogni mese di noleggio ed assistenza ordinaria e straordinaria degli analizzatori;
- ogni fornitura di reagenti, reattivi, materiale di consumo e controllo di qualità richiesto con buono d'ordine.

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica posticipata, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto e il CIG;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti, solo dopo aver ricevuto il documento di trasporto attestante la correttezza e conformità della consegna delle piattaforme e del materiale di consumo;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle consegne presso il Laboratorio.

Le fatture per la loro liquidabilità devono essere conformi a quanto previsto nei relativi buoni d'ordine. In particolare, devono:

- a) riportare gli estremi del relativo buono d'ordine;
- b) essere corredate da copia del relativo buono d'ordine e del relativo documento di trasporto;
- c) riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferentesi a differenti buoni d'ordine.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accredito.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.



Art. 16

Risoluzione

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 12 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- f) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- i) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- m) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente capitolato;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle piattaforme e sui prodotti di consumo.

In tutte le ipotesi predette, l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 17

Recesso

Trova applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19

Elezione di domicilio

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

Il Direttore: Prof. Giancarlo Troncone

espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

Art. 20

Foro competente

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui Comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

Art. 21

Spese contrattuali

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.